

REGOLAMENTO PORTO TURISTICO "MARINA DI CHIOGGIA"

DEFINIZIONI

- per 'Porto Turistico o Porto o Approdo Turistico' si intende il compendio
 costituito da aree private ed aree del demanio marittimo e del mare
 territoriale, ubicato in Chioggia, Località Valli, meglio descritto ed individuato
 negli Atti di cui all'articolo 1, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad
 eventuali interpretazioni del presente Regolamento;
- per 'Società' si intende la società Marina di Chioggia S.R.L. con sede legale in Chioggia;
- per 'Personale' si intendono tutti i soggetti, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione del Porto e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise o distintivi o tessere nominative o altri inequivocabili segni di riconoscimento;
- per 'Cliente' si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui
 risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il
 diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, posto auto, fondo
 commerciale...) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito
 del Porto Turistico ovvero si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno
 dell'area in concessione;
- per 'imbarcazione' o 'unità' si intende il natante o l'unità da diporto, a vela e/o a propulsione meccanica;
- per 'specchio acqueo' si intende la superficie di bacino protetto dal Porto Turistico, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza;
- per 'pontile' si intende la struttura interna del Porto, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni;
- per 'banchina' si intende la struttura interna del Porto, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili;
- per 'posto barca' s'intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di un'imbarcazione;
- per 'Autorità Competenti' si intendono le Forze dell'Ordine, la Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale e gli Organi dell'Amministrazione dello Stato tutti.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

La Società esercita direttamente il Porto Turistico, in virtù dell'Atto di Concessione Demaniale n. W15_001600 Ditta Marina di Chioggia S.R.L., rilasciato dall'Autorità Portuale di Chioggia.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato "Marina di Chioggia", in località "Valli" nel Comune di Chioggia, d'ora in avanti indicato anche come "Porto Turistico" o semplicemente "Porto" e si applica a tutti i Clienti ed utilizzatori del Porto.

La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del Porto, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Articolo 3 - Rispetto del Regolamento

Ferme restando le competenze delle Autorità Competenti, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Porto Turistico, dal personale della Società.

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - in accordo con le prescrizioni del suddetto Atto di Concessione e con le previsioni normative applicabili nonché previa approvazione delle Autorità Competenti - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.

Articolo 4 - Pubblicità del Regolamento

La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato, senza possibilità di eccezione o riserva, al momento stesso dell'accesso al Porto e/o utilizzo di servizi, strutture o unità immobiliari.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.



Articolo 5 - Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, del Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni e istruzioni impartite dalla Società. Il Cliente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere sé stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili. Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l'incendio. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Società, che potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa. In caso di assenza di copertura assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la Società potrà negare l'accesso nell'ambito del Porto Turistico. Il pagamento dell'ormeggio e dei servizi dovrà essere effettuato prima del varo dell'imbarcazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno devono pervenire i pagamenti.

Articolo 6 - Sanzioni

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal Personale, saranno immediatamente comunicate alla Società, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione alle Autorità Competenti. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle Competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

Articolo 7 - Attività commerciali e artigianali

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le attività commerciali attinenti all'esercizio del Porto Turistico effettuate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. La Società potrà di volta in volta imporre vincoli e limitazioni, ovvero richiedere il rispetto di eventuali prescrizioni anche aggiuntive rispetto a quelle minime di legge. Infine potrà addebitare ed esigere il pagamento di eventuali oneri, spese o corrispettivi a fronte delle autorizzazioni concesse.

Articolo 8 - Disciplina degli ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi alle Unità da Diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza della Società. Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale. Inoltre può essere individuato un posto d'ormeggio per le imbarcazioni con emergenze sanitarie, qualora se ne verificasse la necessità, da mantener e libero.



Articolo 9 - Piano degli ormeggi

La Società identifica i Posti Barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del Posto Barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove.

Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra Posto Barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Società e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi, ovvero potrà ordinare il movimento delle imbarcazioni per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie o per disposizioni delle Autorità Competenti.

In caso di assenza del Cliente, ovvero in caso di rifiuto da parte dello stesso di eseguire le manovre e gli spostamenti indicati dal Personale, la Società potrà, sotto la propria responsabilità, provveder vi direttamente con l'utilizzo del proprio Personale e di eventuali soggetti terzi di propria fiducia.

In ogni caso le dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, nell'interesse della generalità dei Clienti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente inadempiente.

Articolo 10 - Limitazioni di accesso

La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l'accesso dei Clienti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra del Porto Turistico, per l'effettuazione di lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all'utilizzo anche commerciale del Porto. I Clienti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.

Articolo 11 - Regole per l'ormeggio

A cura del relativo Cliente, le Imbarcazioni all'ormeggio nel Porto Turistico devono:

- essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione;



 essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di cavi di idonea dimensione, robustezza ed in ottimo stato insieme ad un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. È vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle catenarie.

Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità. I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato. È vietato mantenere sporgenze di bordo. L'ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale e comunque nelle aree dove l'attracco può essere eseguito con questa modalità. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. Il Personale può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti non idonei, con addebito al Cliente delle relative spese sostenute. Il Cliente, il suo equipaggio o il custode delle unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Articolo 12 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalle Competenti Autorità. La Società, qualora sussistano fondati motivi, potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Società il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode. Qualora un'unità si trovi in stato d'abbandono occorra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Cliente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità, a discrezione della Società, potrà essere spostata o tirata a secco, a spese dello stesso, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Società nei confronti del Cliente medesimo.

È vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

Qualora un'Imbarcazione affondi all'interno dello Specchio Acqueo, il Cliente sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Società, previo nulla-osta delle Autorità Competente.



Articolo 13 - Divieti per il Cliente

Nelle acque portuali è vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi unita, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico, dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle Imbarcazioni con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudica re, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è inoltre vietato:

- 1. gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, ivi inclusi i mozziconi di sigarette, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di gestione dei rifiuti" locale.
- 2. imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
- 3. sprecare l'acqua in banchina durante il lavaggio delle imbarcazioni;
- 4. occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con imbarcazioni di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
- 5. depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti o comunque abbandonarli in ambito portuale;
- 6. fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
- 7. l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle imbarcazioni;
- 8. effettuare, a bordo dell'unita (sia a terra che in acqua), lavori con uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta;
- il lavaggio della carena delle imbarcazioni, se non presso i siti all'uopo previsti;
- 10. esercitare qualsiasi attività di:
 - pesca di qualunque genere;
 - immersioni e pesca subacquea;
 - la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
 - sci nautico/surfing/ windsurfing;
 - balneazione.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno denunciati alle Autorità Competenti per scarico non autorizzato.

Articolo 14 - Obblighi per la Società

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società è tenuta a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le imbarcazioni;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei



beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;

- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle autorità competenti;

La Società deve, inoltre:

- disporre, a cura del proprietario, la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso di inadempienza dell'interessato, potrà procedere autonomamente a spostare o alare l'imbarcazione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del Cliente;
- mantenere un registro o piano aggiornato delle unità presenti in porto;
- per le unità in transito, deve essere compilata e custodita apposita scheda, contenente le generalità complete del comandante, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unita, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e di destinazione ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Marina di Chioggia" per le necessità connesse con la gestione del porto;
- tenere prontamente disponibili, all'interno della locale uffici del porto, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza;
- comunicare telefonicamente alla Capitaneria di Porto, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unita battenti bandiera non comunitaria;

Articolo 15 - Limiti di responsabilità

La Società non è responsabile per i danni causati dai Clienti o da terzi, eventualmente anche ignoti, a persone e cose che si trovano nell'ambito del Porto. Parimenti essendo espressamente esclusa dal contratto di ormeggio la custodia e la vigilanza dell'imbarcazione la Società non risponde di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, ivi inclusi quelli a bordo dell'imbarcazione, dei veicoli, o all'interno delle unità immobiliari del Porto.

Tutte le imbarcazioni che utilizzano il porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l'incendio. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta.



TITOLO II - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

Articolo 16 - Accessi

L'accesso veicolare all'interno del Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della Società.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro i quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Società.

L'accesso al pubblico ai pontili è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei Clienti, con la fruizione pubblica degli spazi portuali. La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

Considerato che l'intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi i velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

Articolo 17 - Parcheggi

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario. La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società o di Ditte all'uopo in caricate. Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio. La Società potrà formare, qualora si rendesse necessario, un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del Cliente ed ogni altra utile informazione. In tal caso ciascun Cliente sarà tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Il Cliente è tenuto, pertanto, a segnalare alla Società ogni variazione, anche solo temporanea, al Piano dei Parcheggi. La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Oltre ai parcheggi di cui ai precedenti articoli, la Società si riserva la facoltà di istituire altre aree parcheggio la cui fruizione sarà regolamentata.



TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA, ANTINQUINAMENTO E ANTINCENDIO

Articolo 18 - Norme di comportamento e Sicurezza

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar. Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16,00. È vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo. Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV...) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi, e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri Clienti, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale. È vietato immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Competenti. All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

Articolo 19 - Norme di Sicurezza

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender...), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Il Personale è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo. Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. È altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica. Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

Articolo 20 - Norme Antincendio

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili.

Aggiornato al 07.01.2021